

## AUDIZIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL SENATO

15 FEBBRAIO 2017

L'ANBI è l'associazione dei Consorzi di bonifica e di irrigazione di tutte le regioni italiane che, estesi su oltre la metà del territorio nazionale, curano l'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche per lo scolo delle acque su 7 milioni di ettari, di cui 1,2 milioni a sollevamento meccanico, e delle opere pubbliche di irrigazione collettiva su 3,3 milioni di ettari.

I Consorzi di bonifica, enti pubblici di autogoverno, forte espressione di sussidiarietà, hanno realizzato e provvedono alla manutenzione e all'esercizio di un immenso patrimonio di opere, impianti, canali e altre infrastrutture destinate alla difesa del suolo e all'irrigazione (Allegato).

I Consorzi svolgono funzioni sia di gestione delle acque che di difesa dalle acque garantendo quella gestione integrata acqua e suolo il cui collegamento, oggi auspicato con forza dall'Europa, fa parte della storia delle aggregazioni consortili del nostro Paese e della innovazione laddove pubblico e privato si intersecano positivamente. Oggi ancora di più, abolite Province e Comunità montane, risultano essere fondamentali per la gestione di attività collettive di area vasta e per quella capacità di "ascolto" del territorio che la loro sussidiarietà consente, ovviamente per le competenze affidate.

Gli oneri di manutenzione ordinaria delle opere realizzate e gestite dai Consorzi sono a carico dei consorziati, tenuti a pagare annualmente i relativi contributi consortili. Nel 2015 sono ammontati a 607 milioni di euro gli importi versati ai Consorzi da parte di 7,7 milioni di contribuenti per la gestione delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione.

Nel settembre 2008, con l'Intesa Stato-Regioni (Allegato), sono stati dettati i criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica stabilendone compiti e funzioni, ribadendo:

- l'autogoverno
- l'autonomia impositiva
- l'operatività in territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee
- la concertazione e collaborazione con gli enti locali e gli imprenditori agricoli
- il rispetto della trasparenza e dell'informazione.

In attuazione dell'accordo in molte regioni si è già proceduto ad accorpamenti ed aggregazioni tesi a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione consortile.

Attualmente i Consorzi di bonifica attraverso un intenso processo di fusioni ed incorporazioni sono 116 rispetto ai 250 degli anni settanta senza che l'efficienza della operatività sui territori di tali enti abbia subito alcuna contrazione.

Si tratta pertanto di un significativo processo di ammodernamento, con sensibile riduzione di spesa, avvenuto anche grazie al citato protocollo d'intesa Stato-Regioni. Tale processo risulta tuttora in corso in alcune regioni del Mezzogiorno.

L'ANBI ha inoltre avuto parte attiva nell'approvazione delle linee guida MIPAAF (DM 31/7/2015) per la regolamentazione da parte delle regioni, entro il dicembre 2016, delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.

L'ANBI nel 2016 si è anche dotata di un più moderno Statuto (il precedente era datato 1985) per adeguarsi alle attuali necessità.

Preme inoltre ricordare che il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 – Sottomisura 4.3 ha destinato la somma di 300 milioni di euro ad “interventi in infrastrutture irrigue”, di cui è stato pubblicato da pochi giorni il Bando, che consentirà ai Consorzi di bonifica e di irrigazione di provvedere all’ammodernamento e razionalizzazione delle opere irrigue con risparmio di risorsa idrica e maggiore economicità per le imprese agricole, maggiore competitività delle produzioni del Made in Italy agroalimentare e vantaggi sui prezzi finali per i consumatori.

Si ricorda inoltre la delibera CIPE n. 25/2015, relativa al Fondo di sviluppo e coesione, che ha destinato la ulteriore somma di 295 milioni di euro per interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza.

In entrambi i casi è stata anche premiata la capacità progettuale dei Consorzi di bonifica che si sono dotati, proprio per la capacità di essere vicini ai territori e di conoscerne quindi esigenze e criticità, di un parco progetti definitivi ed esecutivi molto apprezzato dalle Istituzioni.

Deve infine sottolinearsi nel nostro Paese l’esigenza primaria della difesa attiva del territorio montano e della sua accessibilità, garantendo parallelamente la tutela e valorizzazione delle risorse naturali.

Occorre rilevare che la suddivisione del territorio in montagna, collina e pianura, è giustificata, nello schema consueto, da considerazioni di natura geografica, geologica, socio-economica ed amministrativa, ma che, come da più parti è sostenuto, non può considerarsi in modo rigido con riferimento al ciclo idrologico attesa la stretta interconnessione fra le varie fasi.

Tale realtà induce a riflettere sulla sostanziale unità idrologica del territorio e quindi di riflesso sulla forte interconnessione montagna, collina e pianura.

Per tutelare la pianura occorre intervenire in montagna ma per consentirne lo sviluppo occorre procedere dalla collina attraverso quel complesso di azioni di sistemazione e regolazione idraulica, volte a combattere l'erosione (reti di fossi e canali, reti di drenaggio e sistemazioni che comunque hanno bisogno per la loro efficienza di continua manutenzione).

Infatti, nell'ottica della gestione globale del territorio, le sistemazioni collinari devono prefiggersi, accanto allo scopo di mantenere una presenza dell'imprenditore con capacità di reddito reale, anche quello di ridurre il ruscellamento delle acque meteoriche e la conseguente erosione del suolo. L'azione sistematoria ha però bisogno di manutenzione altrimenti risulta inefficace.

E' quindi una scelta obbligata quella di intervenire su tali territori visto che, proprio da tali zone, nascono problemi che, se non risolti, diventano poi devastanti per la pianura e le città, soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici in atto, che impongono scelte forti e concrete, che, qualora non attuate, presenteranno conti pesantissimi.

E' importante, quindi, adottare un approccio innovativo nella gestione della sicurezza territoriale intesa come opportunità di sviluppo nel senso che alle azioni tecniche volte a garantire stabilità ai territori si uniscano interventi destinati a garantire accessibilità e mobilità come strade e altri servizi civili (acquedotti), che sono, anch'esse, precondizioni per lo sviluppo delle attività economiche (turismo, imprese agricole multifunzionali, ecc.).

Si ricorda che è all'esame del Parlamento un disegno di legge con misure di sostegno ai territori e alle comunità delle aree interne e montane, caratterizzate dalla presenza di numerosi piccoli Comuni con centri storici di elevato pregio e qualità.

L'attuale sfida è quella di sapersi adeguare alle richieste della moderna agricoltura di precisione. Occorre cioè sapersi avvalere delle tecnologie attualmente disponibili, quali elettronica, sensoristica, informatica e gli altri strumenti, che continuamente arrivano sul mercato, per ridurre le risorse utilizzate ed aumentare le produzioni in modo da continuare a garantire un reddito adeguato alle imprese.

Ciò assume una particolare rilevanza se affrontato da soggetti che operano in forma collettiva, quali i Consorzi di bonifica e di irrigazione, e trasferiscono poi tali risultanze alle imprese agricole.

L'innovazione, per l'irrigazione consortile, è avvenuta con i sistemi di consiglio irriguo, le tessere elettroniche, l'utilizzo del telerilevamento, dell'informatica, dei droni.

In particolare la piattaforma realizzata dall'ANBI denominata IRRIFRAME e le successive integrazioni IRRIFRAME VOICE e IRRIFRAME PLUS, risulta basata su modelli di bilancio idrologico e utilizza i dati meteo, del suolo, della falda, dell'impianto irriguo aziendale e consortile, dei parametri colturali specifici per l'appezzamento.

Si stima che l'utilizzo di Irriframe abbia consentito nel solo 2016 un risparmio di 500 milioni di metri cubi di acqua. Naturalmente si auspica e si lavora affinché, negli anni a venire, possa essere utilizzato da un numero sempre maggiore di imprese agricole.

Anche il cosiddetto Mini-Idroelettrico, l'utilizzo cioè dei piccoli salti nei canali consortili per la produzione di energia idroelettrica consente produzione di energia rinnovabile e riduzione dei costi per le imprese agricole, oltre ad essere la forma più sostenibile tra le produzioni energetiche rinnovabili.

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE N. 248/2007,  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 31/2008**

**CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

**18 settembre 2008**

**Articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, come modificato  
con la legge di conversione n. 31/2008 e con il dl 113/2008**

"1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento od eventuale soppressione di singoli Consorzi, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai medesimi Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

"1-bis. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati".

## **PREMESSA**

Il soprascritto art. 27 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31 prevede che le Regioni, entro il 30 giugno 2008, termine prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art.10 del decreto legge 30 giugno 2008, n. 113, possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nell'ambito del riordino si possono prevedere accorpamenti od eventuale soppressione di singoli Consorzi;
- b) il riordino deve avvenire seguendo criteri definiti, di intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

- c) i criteri devono essere individuati sulla base di una proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture;
- d) deve rispettarsi il principio che vanno salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualunque forma di contribuzione di carattere statale o regionale;
- e) la misura dei contributi deve essere contenuta nei limiti dei costi sostenuti dai Consorzi per l'adempimento delle loro finalità istituzionali;
- f) la riduzione dei componenti gli organi contemplata all'art. 35 deve riguardare quei membri aventi diritto a compensi specifici per tale carica mentre essa non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito;
- g) dalle disposizioni relative al riordino dettate all'art. 27 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente proposta, redatta dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministro delle Infrastrutture, da adottarsi d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, prende a riferimento una serie di criteri che tengono conto delle profonde trasformazioni socio-economiche e territoriali intervenute nel nostro Paese, le quali hanno imposto all'attività di bonifica un percorso evolutivo di adeguamento alle mutate esigenze. In tale contesto, la bonifica ha quindi assunto polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Tale ruolo è riconosciuto alla bonifica sia dalle leggi nazionali (L. 183/1989 sulla difesa del suolo, L. 36/1994 sulle risorse idriche, D.Lgs. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oggi racchiuse nelle corrispondenti norme del D.Lgs. 152/2006) e dalla prevalente legislazione regionale in materia. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

## **FUNZIONI DI GOVERNO E GESTIONE**

Compete allo Stato e alle Regioni, secondo il riparto delle competenze costituzionalmente e legislativamente definito, il governo della bonifica inteso quale programmazione economico-finanziaria degli investimenti e pianificazioni delle azioni.

I Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dalle Regioni, sono competenti, secondo i principi fondamentali vigenti e le normative regionali, per la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al punto 4.

## **CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI**

I criteri che seguono tengono conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale e concernono quegli aspetti della disciplina qualificanti per un intervento di riordino.

### **1) Comprensori di bonifica**

- a. L'ambito territoriale di operatività dei Consorzi di bonifica, definito comprensorio di bonifica, viene delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza. La delimitazione deve consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque\*.
- b. In tale delimitazione occorre tener conto dell'esigenza che il comprensorio di bonifica abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio.

* Per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografica si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee
---

## 2) Pianificazione

- a. La Regione disciplina le modalità per l'adozione o l'approvazione del "Piano generale di bonifica e di tutela del territorio", proposto dal Consorzio di bonifica competente per territorio, che definisce, sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee guida e della specifica situazione territoriale, le linee fondamentali delle azioni di bonifica, nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare.
- b. Le Regioni disciplinano, altresì, il coordinamento tra il piano di cui al precedente comma e gli altri strumenti di pianificazione territoriale (piani di bacino, piani urbanistici, piani di tutela delle acque, ecc.).

## 3) Soggetti

- a. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.
- b. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo collegiale di base, è eletto da tutti i consorziati contribuenti, in modo da garantire la partecipazione democratica mediante voto pro capite per fasce di contribuenza.
- c. In ogni comprensorio di bonifica definito secondo quanto previsto al precedente punto 1 a) non può essere costituito più di un Consorzio di bonifica; più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica.

## 4) Compiti e funzioni dei Consorzi

- a. I Consorzi di bonifica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, nell'ambito territoriale di competenza, hanno il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.
- b. Ai Consorzi di bonifica può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) finalizzate alla

difesa del suolo di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 152/2006, come le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali, la regolazione dei corsi di acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione e tutte le rimanenti opere che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale.

c. Ai Consorzi di bonifica possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

## **5) Organi**

a. I consorziati contribuenti eleggono i componenti dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3).

b. Le disposizioni relative alle modalità di elezione dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3) devono tendere a garantire la rappresentanza delle diverse aree rientranti nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio.

c. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica.

d. Le Regioni valutano l'esigenza di assicurare una rappresentanza pubblica negli Organi collegiali di base dei Consorzi.

## **6) Regime finanziario degli interventi e partecipazione privata**

a. Lo Stato e le Regioni individuano, anche sulla base delle esigenze prospettate dai Consorzi, le opere pubbliche di bonifica che devono essere realizzate, le azioni di manutenzione straordinaria e di somma urgenza e dispongono il relativo finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

b. Fatte salve le disposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili.

c. Le spese di cui al precedente punto b) sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori.

d. Il beneficio, ove presente è distinto in:

1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;

2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;

3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;

5. resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena;

6. i contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità.

#### **7) Concertazione e collaborazione con gli enti locali e con gli imprenditori agricoli**

a. Allo scopo di realizzare sinergie con riferimento alle azioni di comune interesse per i Consorzi di bonifica e gli enti locali, le Regioni possono promuovere accordi di programma tra Consorzi di bonifica ed enti locali. Possono inoltre definirsi intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e per la tutela dell'ambiente, nel rispetto delle normative specifiche.

b. Alla scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i Consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., iscritti al registro delle imprese.

#### **8) Trasparenza ed informazione**

I Consorzi di bonifica devono agire con modalità e procedure improntate alla buona amministrazione, alla trasparenza ed alla imparzialità, alla buona amministrazione assicurando altresì costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte.

#### **9) Vigilanza e controllo interno di gestione**

a. La vigilanza e il controllo dei Consorzi di bonifica compete alle Regioni che le disciplinano con apposite norme.

b. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi volti a garantire ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

#### **10) Norma finale**

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

## BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO

REGIONI	Superficie servita da opere di scolo delle acque (Ha)			Opere di difesa						
	a caduta naturale	a sollevam. meccanico	totale	argini a fiume o a mare (Km)	briglie e sbarram. laminaz. piene (n.)	Impianti idrovori			sistem. fiumi e canali (Km)	forestazione (Ha)
						n.	mc/sec	Kw		
Piemonte	374.732	395	375.127	78,00	1	2	3,52	309	22	0
Lombardia	750.925	96.011	846.936	141,00	28	26	234,50	18.583	0	0
Trentino AA	4.916	4.190	9.106	10,00	6	26	79,50	5.590	120	0
Veneto	621.383	434.952	1.056.335	2.069,35	1.221	300	1.534,20	88.745	2.342	31
Friuli V.G.	76.853	24.720	101.573	232,00	1	33	172,10	4.348	20	0
Liguria	3.316	190	3.506	0,00	0	1	2,00	80	0	0
Emilia R.	672.507	499.230	1.171.737	811,80	8.008	175	1.423,00	263.176	325	2.643
<b>Totale Nord</b>	2.504.632	1.059.688	3.564.320	3.342,15	9.265	563	3.448,82	380.831	2.829	2.674
Toscana	654.797	35.652	690.449	1.750,65	2.302	49	166,83	11.660	6.896	50
Umbria	128.627	0	128.627	35,00	126	0	0,00	0	115	0
Marche	3.500	0	3.500	0,00	632	0	0,00	0	1.050	3.250
Lazio	459.164	44.846	504.010	2.240,00	860	59	242,00	18.421	2.684	2.643
<b>Totale Centro</b>	1.246.088	80.498	1.326.586	4.025,65	3.920	108	408,83	30.081	10.745	5.943
Abruzzo	45.500	0	45.500	0,00	382	4	9,40	645	275	92
Molise	6.237	0	6.237	0,00	47	4	5,00	0	739	0
Campania	266.722	18.391	285.113	123,10	1.786	15	114,45	11.161	341	0
Puglia	995.339	19.206	1.014.545	524,00	265	23	51,64	3.765	1.126	9.360
Basilicata	129.000	7.000	136.000	40,30	3.703	9	36,12	1.464	425	9.500
Calabria	136.590	1.850	138.440	658,50	2.170	0	0,00	0	271	50.200
Sicilia	239.856	3.670	243.526	74,43	891	4	24,55	1.759	918	170
Sardegna	212.705	9.779	222.484	445,31	410	24	4,20	249	399	171
<b>Totale Sud</b>	2.031.949	59.896	2.091.845	1.865,64	9.654	83	245,36	19.043	4.494	69.493
<b>TOTALE</b>	5.782.669	1.200.082	6.982.751	9.233,44	22.839	754	4.103,01	429.955	18.068	78.110

## IRRIGAZIONE

REGIONI	Superficie servita da opere di irrigazione (Ha)			Opere di irrigazione									
	consegna a cielo aperto	consegna a pressione	totale	Invasi e vasche di compenso		Traverse fluviali	Sollevamenti			Pozzi		Concessioni	
				n.	mc	n.	n.	mc/sec	Kw	n.	mc/sec	n.	mc/sec
Piemonte	321.315	1.392	322.707	4	20.500.000	182	12	10,10	2.526	21	1,74	1.561	854,63
Lombardia	747.013	22.093	769.106	12	12.006.257	37	77	88,16	25.174	457	19,56	147	616,99
Trentino AA	1.415	3.590	5.005	0	0	1	0	0,00	0	415	9,15	12	1,14
Veneto	470.087	43.422	513.509	3	23.012.750	26	308	66,25	31.556	167	16,03	451	422,09
Friuli V.G.	55.091	34.735	89.826	5	70.180.000	5	43	19,15	13.625	90	20,05	45	109,95
Liguria	2.632	18	2.650	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	1	4,00
Emilia R.	625.939	24.548	650.487	27	55.634.000	246	280	610,32	67.390	30	2,24	77	344,84
<b>Totale Nord</b>	2.223.492	129.798	2.353.290	51	181.333.007	497	720	793,98	140.271	1.180	68,77	2.294	2.353,64
Toscana	4.915	3.743	8.658	8	273.275	0	3	0,22	306	15	0,28	8	4,29
Umbria	2.564	4.408	6.972	11	5.884.000	0	6	1,24	1.400	0	0,00	10	13,01
Marche	6.961	10.266	17.227	15	23.572.524	9	26	2,70	3.870	1	0,08	7	19,14
Lazio	33.620	55.341	88.961	37	4.876.641	22	55	36,85	23.604	84	18,36	26	145,18
<b>Totale Centro</b>	48.060	73.758	121.818	71	34.606.440	31	90	41,01	29.180	100	18,72	51	181,62
Abruzzo	16.975	39.947	56.922	104	26.125.101	6	49	13,00	14.002	36	1,81	21	136,95
Molise	0	25.594	25.594	47	493.594	1	18	2,75	10.168	0	0,00	2	2,00
Campania	31.885	49.329	81.214	81	32.534.270	14	60	25,16	29.855	68	2,65	28	70,57
Puglia	0	210.455	210.455	102	330.672.301	1	24	12,20	6.082	210	5,16	13	0,90
Basilicata	6.440	84.160	90.600	155	32.860.640	3	112	25,68	24.522	96	2,30	33	15,53
Calabria	53.099	32.969	86.068	74	53.391.430	19	27	2,75	566	12	0,10	52	13,77
Sicilia	31.661	132.875	164.536	125	480.406.060	17	110	156,12	32.582	84	0,96	62	6,64
Sardegna	17.993	154.783	172.776	104	1.146.603.682	12	91	48,27	24.587	2	0,06	30	87,05
<b>Totale Sud</b>	158.053	730.112	888.165	792	2.103.087.078	73	491	285,93	142.364	508	13,04	241	333,41
<b>TOTALE</b>	2.429.605	933.668	3.363.273	914	2.319.026.525	601	1.301	1.120,92	311.815	1.788	100,53	2.586	2.868,67

## CANALI ED ALTRE OPERE

REGIONI	Canali consortili principali e derivati (Km)					Acque reflue		Impianti produzione energia	
	di scolo	irrigui	uso promiscuo	condotte tubate	totale	mc/sec	ha	n.	produzione media annua kwh
Piemonte	4,00	6.115,50	15.509,36	497,50	22.126,36	0	0	34	128.635.000
Lombardia	2.522,98	6.078,35	7.810,22	3.258,73	19.670,28	4,75	1076	18	112.103.400
Trentino AA	239,00	156,00	15,00	4,00	414,00	0	0	0	0,0
Veneto	7.798,10	4.253,86	9.458,40	3.769,20	25.279,56	0,15	0	21	26.842.000
Friuli V.G.	1.482,00	2.215,00		1.846,00	5.543,00	0	0	10	20.000.000
Liguria	84,00	102,00	10,00	8,00	204,00	0	0	0	0,0
Emilia R.	5.322,52	2.641,70	10.014,60	1.400,22	19.379,04	5,61	8890	16	405.000
<b>Totale Nord</b>	17.452,60	21.562,41	42.817,58	10.783,65	92.616,24	10,51	9.966	99	287.985.400
Toscana	7.681,04	29,74	209,00	9,57	7.929,35	0	0	1	1.500.000
Umbria	496,00	130,00	90,00	80,00	796,00	0	0	0	0,0
Marche	60,00	226,74	30,00	423,11	739,85	0	0	2	7.300.000
Lazio	2.432,00	517,00	2.342,50	1.724,50	7.016,00	0	0	0	0,0
<b>Totale Centro</b>	10.669,04	903,48	2.671,50	2.237,18	16.481,20	0	0	3	8.800.000
Abruzzo	806,00	529,00	0,00	3.153,00	4.488,00	0	0	4	4.572.700
Molise	235,94	0,00	0,00	1.613,14	1.849,08	1,00	640	1	2.800.000
Campania	4.292,81	890,36	453,00	2.055,05	7.691,22	0,04	100	6	6.833.000
Puglia	2.790,68	559,36	8,00	9.800,00	13.158,04	0,42	3382	0	0,0
Basilicata	2.048,00	4.430,00	1.110,00	4.819,11	12.407,11	0,11	170	1	12.000
Calabria	628,00	899,00	30,00	1.412,00	2.969,00	0	0	1	2.670.000
Sicilia	3.078,15	1.374,17	350,00	9.712,80	14.515,12	0	0	-	
Sardegna	2.380,68	4.702,54	197,83	7.856,60	15.137,65	0	0	-	
<b>Totale Sud</b>	16.260,26	13.384,43	2.148,83	40.421,70	72.215,22	1,57	4.292,00	13	16.887.700
<b>TOTALE</b>	44.381,90	35.850,32	47.637,91	53.442,53	181.312,66	12,08	14.258	115	313.673.100